

CITTÀ DI
VENEZIA

Corpo di Polizia Locale

Gabinetto del Comandante e Affari Generali

Oggetto: Chiusura temporanea alla circolazione pedonale ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità, di calle della Regina – Venezia Santa Croce dal civico n° 2260 al n° 2333.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Visto l'esito dell'intervento dei Vigili del Fuoco unitamente ad una pattuglia della Polizia Locale, effettuato in data 21 settembre 2022 alle ore 18:10 circa, per l'incendio del locale al 4° ed ultimo piano dell'immobile sito al civico 2335 di Santa Croce, che ha rilevato potenziale pericolo per la circolazione pedonale;

Ritenuto di procedere alla chiusura di un tratto di calle della Regina al fine di garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità durante le operazioni di movimentazione e messa in sicurezza del sito;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali");

Visto l'art. 17, paragrafo "i", Capo 3°, dello Statuto del Comune di Venezia;

Visto il provvedimento del Sindaco nr. 577951 del 23 dicembre 2020;

ORDINA

dalle ore 08:00 del 23 settembre 2022 e fino al termine delle operazioni, per la messa in sicurezza del tetto e degli infissi dell'immobile sopra citato, è interdetta la circolazione nel tratto di calle della Regina – Santa Croce dal civico n° 2260 al civico n° 2333.

In deroga al punto precedente i cittadini residenti e/o domiciliati nelle abitazioni ai civici 2234, 2256, 2256/A, 2261, 2262, 2263, 2264, 2264/A potranno transitare soltanto per uscire ed accedere alle loro abitazioni.


L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà, ai sensi dell'art.7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal decreto legge 31 marzo 2003, n. 50 convertito con legge 20 maggio 2003 n. 116, una sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso il pagamento, per tutti gli obbligati, entro 60 giorni dalla contestazione, di una somma in misura ridotta di euro 50,00 pari al doppio del minimo. Gli organi preposti alla vigilanza sono incaricati di assicurare l'osservanza della presente Ordinanza.

La presente ordinanza ha validità' immediata e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per gg.15, verrà inoltre pubblicizzata sul sito internet del Comune di Venezia (www.comune.venezia.it).

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/90, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Il Comandante Generale
Gr. Uff. Dott. Marco Agostini



Responsabile procedimento: Commissario Principale Lorenza Mariutti

Comune di Venezia
Data: 22/09/2022, OR/2022/0000590